

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 177

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 20 dicembre 2017

DISPOSIZIONI URGENTI DI AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE

Art. 1

(Modifica alla l.r. 4/1996)

1. All'alinea del comma 6 dell'articolo 31 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 (Disciplina delle attività professionali nei settori del Turismo e del Tempo Libero) le parole: "entro il 30 settembre per le scuole di sci invernali ovvero entro il 1° aprile per le scuole di sci estive" sono soppresse.

Art. 2

(Modifica alla l.r. 15/2005)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 (Istituzione del sistema regionale del servizio civile) è inserito il seguente:

"3 bis. I progetti possono riguardare anche sperimentazioni di durata inferiore a quella stabilita dalla lettera c) del comma 3."

Art. 3

(Modifica alla l.r. 9/2006)

1. La rubrica dell'articolo 21 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) è sostituita dalla seguente: "Attività ricettive rurali e residenze d'epoca extra-alberghiere".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 9/2006 è inserito il seguente:

"3 bis. Sono residenze d'epoca extra-alberghiere le strutture ricettive che offrono alloggio in camere o unità abitative ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico, architettonico e culturale, assoggettati ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)."

Art. 4

(Modifica alla l.r. 3/2017)

1. Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network), le parole: "un anno" sono sostituite dalle parole: "due anni".

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione

si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 6

(Norme transitorie e finali)

1. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa regionale una proposta di legge di riordino della disciplina delle aree naturali protette entro otto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. L'attuale incarico del commissario straordinario dell'Ente Parco regionale del Conero, istituito dalla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Istituzione dell'ente Parco regionale del Conero), dura fino alla data di entrata in vigore della legge regionale indicata al comma 1 e comunque non oltre diciotto mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore di questa legge.

3. La corresponsione dei contributi ai soggetti nefropatici di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 27 giugno 1984, n. 15 (Ulteriori provvidenze a favore dei soggetti affetti da uremia cronica), abrogata dalla legge regionale 28 aprile 2017, n. 15 (Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale), nel periodo intercorrente tra l'abrogazione medesima e l'entrata in vigore dei nuovi livelli essenziali di assistenza di cui alla deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2017, n. 716, segue i criteri e le modalità stabiliti dalla legge regionale abrogata.

4. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 27 febbraio 2017, n. 6 (Trasformazione della Società Sviluppo Marche S.p.A.- SVIM S.p.A.) in società a responsabilità limitata) è abrogato.

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.